

Roma 30.giugno 1979

MINISTERO  
DELLA MARINA MERCANTILE  
Direzione Generale del  
Demanio Marittimo e Porti

A TUTTE LE CAPITANERIE DI  
PORTO  
LORO SEDI

Div. XVII Sez. III  
Prot. n.5179300 All.1  
A 2/50

Risp.

OGGETTO: Concessioni demaniali marittime.

CIRCOLARE N.178  
SERIE N.D  
TITOLO: Demanio Marittimo

A TUTTI GLI ENTI AUTONOMI  
PORTUALI  
LORO SEDE

A TUTTE LE DIREZIONI  
MARITTIME  
LORO SEDI

*Dem*  
*lee*  
*(-)*

*prego arrivare  
le fogli per  
la circolare  
richiamata*

*be*

Si fa riferimento alle precedenti circolari avvenute ad oggetto la varia problematica scaturita dalla utilizzazione a fini turistico-balneari del demanio marittimo.

Nell'ambito della medesima hanno assunto di recente un particolare rilievo, alcune questioni attinenti la regolamentazione amministrativa delle concessioni demaniali marittime, con particolare riguardo al regime nelle diverse ipotesi configurabili, delle opere di non facile rimozione realizzate sul demanio marittimo.

Questione questa che per i suoi delicati aspetti si è ravvisato l'opportunità, dopo avere anche acquisito le valutazioni dell'Avvocatura Generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché del Ministero delle Finanze, di sottoporre all'esame del Consiglio di Stato.

Il suddetto Consesso ha reso il richiesto avviso con il parere n. 1141/77 emesso in data 4 aprile 1979 dalla Sezione II, parere che si allega in copia, per la puntuale applicazione, stante la loro rilevanza, dei criteri nello stesso contenuti ai fini della lecita definizione delle varie fattispecie diffusamente considerate.

CAPITANERIA DI PORTO  
LIVORNO  
Prof. N. .... 19011  
Data - 9 LUG. 1979  
Categ. .... VI

La constatazione, peraltro, che la "realizzazione abusiva di opere specialmente fisse sul demanio marittimo" costituisce comunque un reato, comporta che venga ancor più intensificata da parte di codesti Uffici quell'azione intesa alla prevenzione ed alla repressione del fenomeno dell'abusivismo sul demanio marittimo; fenomeno questo la cui negativa incidenza è stata, tra l'altro, altresì sottolineata dal suddetto Organo alla luce anche delle connesse, ipotizzate responsabilità.

Con la presente, pertanto, si intende ribadire quell'indirizzo programmatico già da tempo, perseguito in materia da questa Amministrazione e che si è estrinsecato da ultimo con le direttive di cui alla circolare n. 159 in data 1° aprile 1976 che qui si richiamano.

Ciò in particolare ai fini della tempestiva adozione di quei provvedimenti nella circolare stessa indicati quali l'accentuazione della sorveglianza sui beni di cui trattasi, la denuncia dei responsabili dinanzi all'Autorità Giudiziaria, il recupero degli indennizzi dovuti, nonché l'emissione delle ingiunzioni ex art. 54 del Cod.Nav., seguite in caso di inottemperanza dai doverosi sgomberatori d'Ufficio.

Per il concreto perseguimento di tale scopo verrà anche richiesta la collaborazione delle Prefetture, delle Regioni e dei Comuni costieri.

Si richiama inoltre il contenuto delle circolari nn.168 e 169, in data rispettivamente 13 maggio e 14 luglio 1977, concernenti le modalità di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n.10, in relazione alla sua incidenza sulle aree del demanio marittimo.

Si prega di fornire un cortese cenno di assicurazione.

PER COPIA CONFORME  
IL PRIMO DIRIGENTE

IL MINISTRO  
F.TO PRETI



MOS/g/



# Consiglio di Stato

*Adunanza della Sezione*

SECONDA- 4 APRILE 1979

*A. Sezione* 1141/77

*La Sezione*

OGGETTO

Quesito in materia di concessioni  
demaniali marittime.-

Vista la relazione numero  
51711441, in data 28-7-1977, con la  
quale il Ministro della Marina Mercan-  
tile chiede il parere del Consiglio  
di Stato sul regime delle opere di  
non facile rimozione realizzate sul  
demanio marittimo;

Vista la pronuncia interlocutoria in data 26-10-1977 ed  
il relativo adempimento del 28-2-1979;

Esaminati gli atti ed udito il relatore;

Ritenuto:

con la relazione in epigrafe l'Amministrazione, preso atto della  
pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. II<sup>a</sup>, del 17 dicembre 1976 n.  
1114/76, sottopone a parere la complessa materia concernente la rea-  
lizzazione, da parte di soggetti muniti o meno di concessione, di

opere di non facile rimozione su aree del demanio marittimo.

Dopo aver riassunto ampiamente e con precisione lo stato della situazione, caratterizzata anche da taluni interventi dell'Autorità giudiziaria e dall'emanazione di una serie di disposizioni, in parte attuate, l'Amministrazione sostanzialmente sottopone al Consiglio di Stato la verifica della legittimità e convenienza così delle iniziative assunte come delle iniziative che si propone di assumere.

Le questioni concernono, <sup>come</sup> ~~esse~~ si è accennato, il comportamento dell'Amministrazione nei vari casi concreti o ipotizzabili di opere fisse su suolo demaniale poste in essere da "concessionari", da "concessionari per licenza" o da terzi in nessun modo qualificati.

Su tali questioni l'Amministrazione ha acquisito i pareri dell'Avvocatura dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Finanze, che sono stati uniti agli atti, ed al cui contenuto, noto all'Amministrazione, si fa senz'altro rinvio.

CONSIDERATO:

Dalla relazione ministeriale, sostanzialmente intesa alla determinazione del regime delle costruzioni di non facile rimozione realizzate sul demanio marittimo, emergono, in concreto, le seguenti ipotesi :

A)- In un primo gruppo di casi, non importa se caratterizzati o meno dal persistente rilascio della "concessione per licenza" prevista dall'art. 8 del D.P.R. 15-2-1952 n. 328, la Amministrazione, sulla base anche dei pareri del Consiglio di Stato 22-6-1964 n. 446 e 7-6-1966 n. 495, si è determinata, anzichè a far valere immediatamente i propri diritti sulle costruzioni abusive, a stipulare un formale atto di con-

cessione - contratto, nel quale è previsto che, alla scadenza, le opere di non facile rimozione saranno acquisite dallo Stato.

Sembra di capire che in questi casi l'Amministrazione ha da una parte rilevato il perdurante interesse pubblico alla concessione e, d'altra parte, tratto occasione dal rinnovo di questa per definire il regime delle opere insistenti sul demanio marittimo in coerenza col principio di devoluzione posto dall'art. 49 cod.nav.

Ora questo modo di procedere, evidentemente caratterizzato dal discrezionale apprezzamento, da parte dell'Amministrazione, del migliore uso del demanio marittimo (art. 30 cod. nav.), non appare contrario a legge e, tenuto conto delle varie caratteristiche della situazione di fatto - che è la risultante, come ben osserva l'Amministrazione referente, anche di comportamenti a volte posti in essere in tempi remoti - sembra ispirato a validi criteri di prudenza e di convenienza.

B)- In un ulteriore gruppo di casi l'Amministrazione, a fronte di opere fisse realizzate senza autorizzazione, sembra voler seguire il criterio sub A); accogliere, cioè, le proposte domande di concessione delle aree demaniali interessate, ed inserire, nei relativi atti contrattuali, una clausola che preveda, alla scadenza, la devoluzione allo Stato delle predette opere.

Un tale comportamento, se è posto in essere non al solo scopo di risolvere il problema della regolamentazione delle opere fisse, può essere giustificato.

Ed, invero, se l'Amministrazione ritiene, con autonomia di apprezzamento, che la concessione dell'area demaniale costituisce corretta e conveniente utilizzazione del



demanio marittimo, può condividersi che, provvedendo ad essa, si risolvano ad un tempo questioni che decisioni di diverso tipo, pur se conformi a legge, potrebbero aggravare con conseguenze, sul piano sociale e giudiziario, che non possono essere sottovalutate in difesa di un massimalismo interpretativo che non trova, così nell'esperienza giudiziaria concreta come nelle pronuncie consultive del Consiglio di Stato, univoco conforto.

Un diverso comportamento, che conducesse alla immediata acquisizione allo Stato delle opere fisse e poi - permanendo, come si è ipotizzato, l'interesse alla concessione - alla nuova concessione delle aree sulle quali le opere stesse insistono, provocherebbe d'altra parte effetti sostanzialmente analoghi, per altro esponendo l'Amministrazione ad un contenzioso che, quand'anche si concludesse favorevolmente, non sarebbe privo di costo.

C)- Diversi dai casi fin qui considerati sono i casi nei quali l'Amministrazione a fronte di opere fisse non autorizzate intenda ottenerne la eliminazione o la devoluzione immediata.

Tali casi debbono distinguersi come segue:

1. opere fisse non autorizzate poste in essere dal concessionario.

Premesso, in proposito, che la necessità della autorizzazione deriva, pur nel caso che non sia espressamente prevista nell'atto di concessione o insita nella natura speciale di questa (v. art. 36 comma 2, cod. nav.), dalle combinate norme degli artt. 54 e 1161 cod. nav. e 5 e 24 reg. to, sembra chiaro che all'Amministrazione è dato in questo caso di optare fra l'immediata applicazione dell'art. 54 citato ( che delinea un comportamento apprezzabile anche ai fini della dichia-

razione di decadenza della concessione; e, quindi, della devoluzione prevista dall'art. 49) e l'applicazione, al termine della concessione, dell'art. 49 cod. nav.

Con riferimento all'ipotesi in discorso non sembra rilevante la distinzione tra i vari tipi di concessioni previste dall'art. 36 cod.nav., applicandosi a tutti così il regime della decadenza come il regime della devoluzione.

L'art. 54, prevedendo l'ipotesi delle "innovazioni non autorizzate" in modo autonomo rispetto all'ipotesi delle "occupazioni abusive" consente, poi, di perseguire l'innovazione non autorizzata pur quando essa sia posta in essere da un occupante non abusivo e perciò, nel caso che interessa, da un concessionario.

E' salva, in ogni caso, la configurabilità del reato previsto dall'art. 1161 cod.nav., nel cui ambito si rende ammissibile la pronuncia giudiziaria di un provvedimento di confisca.

2. Opere fisse non autorizzate poste in essere da un terzo.

La previsione degli artt. 54 e 1161 cod.nav. sembra, in tal caso, sufficiente a consentire l'immediato recupero della libertà del bene demaniale.

Deve convenirsi, a questo riguardo, che l'occupazione abusiva di opere, specialmente fisse, sul demanio marittimo costituiscono reati e, insieme, comportamenti socialmente riprovevoli e nocivi all'interesse collettivo.

Per: tal motivo, la eventuale inerzia dell'Amministrazione, tenuta così al rapporto all'Autorità giudiziaria come all'esercizio dei suoi poteri di autotutela, non trova giustificazione, né giustificazione può configurarsi